

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 15-2977

Decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, articolo 15. Disposizioni sull'aggiornamento e sulla successiva revoca delle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, di cui alla D.G.R. n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come modificata dalla D.G.R. n. 32-6378 del 28 dicembre 2022.



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI

DGR 15-2977/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, articolo 15. Disposizioni sull'aggiornamento e sulla successiva revoca delle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, di cui alla D.G.R. n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come modificata dalla D.G.R. n. 32-6378 del 28 dicembre 2022.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

nel corso dell'emergenza da COVID-19, è stato approvato il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il cui articolo 13, ha consentito alle Regioni e alle Province Autonome, in deroga agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394/1999 e alle disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, di reclutare temporaneamente professionisti in possesso di qualifica sanitaria o di interesse sanitario, conseguita all'estero, per l'esercizio della loro professione, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie pubbliche o private o private accreditate;

con la deliberazione n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come modificata dalla deliberazione n. 32-6378 del 28 dicembre 2022, la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso di qualifica professionale sanitaria o di operatore socio sanitario conseguita all'estero per l'applicazione di quanto disposto dal citato articolo 13.

Dato atto che nell'elenco regionale, di cui alla DD n. 1025/A1406B/2021 del 12 luglio 2021, come da ultimo modificata dalla DD n. 472/A1406C/2026 del 24 luglio 2026, costituito in applicazione al suddetto provvedimento, sono inseriti tutti i profili professionali sanitari e quelli ad interesse

sanitario muniti di qualifica conseguita all'estero, con predominanza della figura di infermiere (n. 2.240), di Medico privo di specializzazione (n. 368), di Medico provvisto di specializzazione (n. 212), di Odontoiatra (n. 183) e di Operatore socio sanitario (n. 148).

Premesso, inoltre, che l'articolo 15 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, in particolare, sancisce che, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, fino al 31 dicembre 2029, è consentito l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del n. 394/1999, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206/2007, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Richiamato che il medesimo articolo 15, al comma 2, sancisce, tra l'altro, che con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo della suddetta attività lavorativa, limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria.

Preso atto che, in attuazione a quanto sopra richiamato, è in fase di definizione il testo dell'intesa, la cui ultima versione risale al 15 marzo 2024, come da verifiche della Direzione regionale "Sanità".

Richiamato che i successivi commi 2-bis e 2-ter, del suddetto articolo 15, prevedono che, per gli operatori di interesse sanitario (Operatore Socio Sanitario), sia adottata una distinta Intesa volta a definire i parametri formativi minimi delle qualifiche conseguite all'estero e che le strutture procedenti all'assunzione debbano verificare la sussistenza delle condizioni di idoneità stabilite dalla predetta Intesa.

Preso atto che il predetto schema di intesa, come da verifiche della Direzione regionale "Sanità", contempla, tra i requisiti per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, la conoscenza della lingua italiana, prevedendone l'accertamento da parte del competente Ordine professionale, secondo una modalità coerente e analoga a quella prevista dall'articolo 50, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, di disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, nell'ambito del procedimento ordinario, successivamente al riconoscimento ministeriale della qualifica conseguita all'estero, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale e dell'esercizio della professione in Italia.

Richiamato che il suddetto comma 4, con riferimento agli elenchi speciali istituiti presso il Ministero della sanità per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale, sancisce che l'iscrizione negli albi professionali e quella in tali elenchi speciali sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, sulla base delle indicazioni applicative sono state fornite dal Ministero della sanità con la circolare prot. n. DPS/III/L.40/00-1259 del 13 aprile 2000 e con successive note ministeriali, a seguito delle quali le Federazioni nazionali e gli Ordini professionali hanno definito le modalità organizzative delle relative prove.

Richiamato, inoltre, che:

il citato articolo 15 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, in particolare, al comma 3, sancisce che, nelle more dell'adozione delle sopra richiamate intese, nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle Regioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 bis del decreto legge n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2021;

tale articolo 6 bis consente l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui al sopra citato

articolo 13 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale, tra l'altro, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle Regioni;

il medesimo articolo 6 bis prevede, altresì, che:

- il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione;
- la mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi.

Dato atto, come da verifiche della Direzione regionale “Sanità”, Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR”, che:

l'aumento dell'aspettativa di vita comporta un incremento di persone anziane (in Piemonte gli over 65 anni sono il 26,9% della popolazione totale, rispetto al 24,7% a livello nazionale, come da rilevamento ISTAT 2024) con conseguenze dirette sulla domanda crescente di cure, assistenza e prevenzione;

la combinazione di più fattori, quali il progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento delle patologie croniche, la non piena corrispondenza tra l'offerta formativa disponibile e i fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), anche in relazione alla limitata attrattività di alcune professioni sanitarie, tra cui in particolare quella infermieristica, e di alcune specializzazioni mediche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Medicina d'emergenza-urgenza, anestesia, rianimazione terapia intensiva e del dolore, Medicina interna, Chirurgia generale, Radioterapia, e Anatomia Patologica), ha determinato una crescente carenza di personale sanitario che, al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e delle singole Regioni, richiede l'adozione di soluzioni innovative e strategiche;

con riferimento al servizio sanitario della Regione Piemonte, si registra una grave carenza di medici di assistenza primaria, la cui formazione avviene nell'ambito del sistema formativo regionale con la formazione specifica in medicina generale, determinata dalla ridotta attrattività della professione; nonché una persistente e grave carenza di operatori socio-sanitari, sia nei servizi sanitari pubblici sia, in particolare, nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, persone con disabilità, minori, pazienti psichiatrici e soggetti con dipendenze, come rilevato dalla ricognizione regionale effettuata mediante la “Piattaforma per la residenzialità” e confermato dal Rapporto IRES Piemonte 2025 sul fabbisogno formativo degli operatori socio-sanitari, con possibili ricadute sulla continuità e sulla qualità dell'assistenza e sul mantenimento dei requisiti gestionali necessari all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza;

la documentazione prodotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) evidenzia, a livello europeo, crescenti criticità nella disponibilità e nella distribuzione del personale sanitario, con particolare riferimento al personale infermieristico e medico.

Preso atto che, in data 15 aprile 2025, nel contesto del Tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute “Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi”, organismo tecnico-politico di coordinamento interregionale collegato alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stato stilato un documento di analisi e proposte in tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, che:

- relativamente al reclutamento del personale sanitario dall'estero, rileva la necessità di adottare una strategia organica e condivisa capace di rispondere in modo tempestivo e sostenibile alle carenze più acute, riscontrate, in particolare, in relazione ad alcuni profili professionali;
- ha, infatti, evidenziato come le principali carenze nei servizi del S.S.R., riguardino prevalentemente gli infermieri, alcune tipologie di medici specialisti, con particolare riferimento alle specializzazioni in Medicina di emergenza-urgenza, Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Medicina interna, Radioterapia, Anatomia Patologica e dei medici con formazione specifica in Medicina generale.

Dato atto che il citato Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR”, come da documentazione agli atti, allo scopo di agevolare l’acquisizione e la gestione delle domande degli interessati per l’esercizio temporaneo di qualifiche straniere, ha attivato le procedure necessarie per la digitalizzazione delle istanze mediante una piattaforma dedicata, convocando, come di seguito rappresentato, incontri con il Coordinamento degli ordini delle professioni infermieristiche del Piemonte, con gli Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con l’Ordine dei Medici Veterinari:

nel corso dell’incontro in data 1° dicembre 2025, è stata espressa la necessità di includere, nel procedimento dell’esercizio temporaneo di qualifiche conseguite all’estero, sanitarie o ad interesse sanitario, esclusivamente quei profili professionali di cui si è rilevato un effettivo fabbisogno nei servizi del S.S.R. e nelle strutture private accreditate;

nel successivo incontro del 28 gennaio 2026 per la determinazione del fabbisogno formativo per l’accesso ai corsi di studio per l’a.a. 2026/2027, ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992, è stata espressa la necessità di limitare il procedimento relativo all’esercizio temporaneo delle qualifiche conseguite all’estero, sanitarie o di interesse sanitario, ai soli profili professionali per i quali si registra una grave carenza di personale nei servizi del SSR e nelle strutture private accreditate, individuati nelle figure dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del medesimo Settore, facendo seguito ai suddetti incontri, è stata ulteriormente ribadita la richiesta da parte dei citati Ordini professionali, di acquisire la preventiva attestazione di conoscenza della lingua italiana.

Dato atto che, in esito alle verifiche condotte dal Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR”, risulta che, anche alla luce dell’esperienza finora acquisita e delle criticità riscontrate in questa prima fase di applicazione, occorre procedere all’aggiornamento delle procedure regionali relative all’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, in quanto la disciplina regionale vigente, adottata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più pienamente adeguata all’attuale quadro normativo, organizzativo e assistenziale, caratterizzato dalla prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 del regime di esercizio temporaneo e dalla sopravvenuta distinzione tra professioni mediche e sanitarie e operatori di interesse sanitario introdotta, a decorrere dal 28 giugno 2026, dall’articolo 16-septies del decreto legge n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, tenendo conto che:

- il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana è ormai considerato requisito per l’inserimento nell’elenco regionale, al fine di assicurare che il professionista sia in grado di comprendere e trasmettere correttamente le informazioni cliniche e assistenziali, comunicare con gli utenti, i familiari e gli altri operatori e operare in condizioni compatibili con la sicurezza delle cure;
- il necessario rafforzamento della verifica documentale delle qualifiche conseguite all’estero, soprattutto riferito ai profili professionali per i quali sono state rilevate effettive e rilevanti carenze e realizzato tramite la digitalizzazione della presentazione e della gestione delle istanze, risponde ad esigenze di tutela della salute, prevenzione del rischio clinico, certezza amministrativa e uniformità applicativa sul territorio regionale, evitando che la perdurante assenza dell’Intesa impedisca l’introduzione immediata di misure di garanzia a favore degli assistiti.

Dato atto che il suddetto Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR” ha, pertanto, ravvisato che:

è opportuno, a tutela della sicurezza delle cure e della qualità delle prestazioni, prevedere, anche ai fini dell’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei professionisti privi di cittadinanza italiana;

per i medici e i professioni sanitari, tale requisito è comprovato mediante attestazione rilasciata dal rispettivo Ordine professionale a seguito del superamento della prova linguistica svolta secondo

modalità coerenti con quelle applicate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999; per gli operatori di interesse sanitario e, ove previsto dalla normativa applicabile, per le ulteriori figure professionali, il requisito può essere comprovato mediante certificazione linguistica di livello non inferiore al B2 del QCER ovvero mediante il conseguimento di un titolo di studio impartito in lingua italiana.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, disporre, nelle more di un più ampio intervento a livello nazionale volto all'approvazione delle Intese Stato-Regioni e PP.AA, di procedere all'aggiornamento delle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero, di cui alla deliberazione n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come modificata dalla deliberazione n. 32-6378 del 28 dicembre 2022, introducendo l'obbligo per i professionisti privi di cittadinanza italiana di documentare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo le modalità stabilite in un successivo provvedimento del citato Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", il quale, nel medesimo provvedimento, indicherà il termine di decorrenza di tale aggiornamento e disciplinerà:

- le specifiche tecniche della piattaforma digitale dedicata alla raccolta delle istanze e alla verifica del mantenimento dei requisiti, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco e di sospensione o cancellazione in caso di perdita degli stessi;
- le disposizioni operative per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, in coerenza con quanto condiviso nei sopra citati incontri e nel rispetto della normativa vigente o di quanto eventualmente concordato nelle intese Conferenza Stato-Regioni.

Ritenuto, inoltre, di disporre che, dalla data individuata dal provvedimento attuativo sopra richiamato, decorra la revoca delle disposizioni della D.G.R. n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come successivamente modificate dalla D.G.R. n. 32-6378 del 28 dicembre 2022, relative alle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali conseguite all'estero, restando ferme le disposizioni dei medesimi provvedimenti estranee a tale materia;

Ritenuto, altresì, di demandare all'Assessore competente in materia di Sanità di promuovere presso le sedi istituzionali, un intervento volto a esplicitare, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali conseguite all'estero, la facoltà delle Regioni di modulare l'attivazione delle relative procedure, anche con riferimento ai profili professionali interessati, in relazione agli effettivi fabbisogni rilevati nei rispettivi Servizi sanitari regionali;

Dato atto che il presente provvedimento per l'attivazione della piattaforma digitale non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto i relativi costi sono inclusi nella relativa vigente convenzione con CSI Piemonte ed il medesimo non comporta oneri, in quanto gli eventuali costi derivanti dall'acquisizione delle attestazioni e delle certificazioni comprovanti la conoscenza della lingua italiana sono integralmente a carico dei professionisti interessati.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, per le motivazioni sopra riportate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

1) di disporre, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, e nelle more di un più ampio intervento a livello nazionale volto all'approvazione delle Intese Stato-Regioni e PP.AA, di procedere all'aggiornamento delle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero, di cui alla deliberazione n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come modificata dalla deliberazione n. 32-6378 del 28 dicembre 2022, introducendo l'obbligo per i professionisti privi di cittadinanza italiana di documentare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo le modalità stabilite in un successivo provvedimento della Direzione regionale "Sanità", Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", il quale, nel medesimo provvedimento, indicherà il termine di decorrenza di tale aggiornamento e disciplinerà:

- le specifiche tecniche della piattaforma digitale dedicata alla raccolta delle istanze e alla verifica del mantenimento dei requisiti, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco e di sospensione o cancellazione in caso di perdita degli stessi;

- le disposizioni operative per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, in coerenza con quanto condiviso negli incontri in premessa citati e nel rispetto della normativa vigente o di quanto eventualmente concordato nelle intese Conferenza Stato-Regioni;

2) di disporre che, dalla data individuata dal provvedimento di cui al punto 1), decorra la revoca delle disposizioni della D.G.R. n. 11-3223 del 18 maggio 2021, come successivamente modificate dalla D.G.R. n. 32-6378 del 28 dicembre 2022, relative alle procedure regionali per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali conseguite all'estero, restando ferme le disposizioni dei medesimi provvedimenti estranee a tale materia;

3) di demandare all'Assessore competente in materia di Sanità di promuovere, nelle competenti sedi istituzionali, un intervento volto a esplicitare, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali conseguite all'estero, la facoltà delle Regioni di modulare l'attivazione delle relative procedure, anche con riferimento ai profili professionali interessati, in relazione agli effettivi fabbisogni rilevati nei rispettivi Servizi sanitari regionali;

4) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".